



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 Roma
www.federscherma.it

Provvedimento n. 1/2025

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Composta da:

Avv. Alice Cascone

Avv. Giovanni Maria Giaquinto

Avv. Vincenzo Tallarico

Presidente

Componente relatore

Componente

Nel procedimento n. 1/2025, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con reclamo pervenuto a mezzo Pec del 17 ottobre 2025, l'atleta [REDACTED], nat [REDACTED], tesserat [REDACTED], impugnava per mezzo del suo difensore il provvedimento n. 22/2025 reso dal Giudice sportivo nazionale il 10 ottobre 2025 e notificato in pari data, con il quale all'atleta veniva comminata la squalifica per 3 (tre) gare da scontarsi nella categoria spada, in occasione delle prime giornate utili di calendario federale alle quali il tesserato abbia diritto di partecipare.

Con il reclamo l'atleta formula censure in ordine alle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata, rappresentando due ordini di argomentazioni.

La prima relativa alla erronea valutazione del fatto; la seconda relativa alla erronea applicazione del Regolamento di Giustizia federale, erronea valutazione delle circostanze, assenza di motivazione in ordine alla sanzione inflitta, ritenuta eccessiva, anche con riferimento ai precedenti giurisprudenziali degli Organi di Giustizia federale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo non può trovare accoglimento, se non parzialmente con riferimento alla sola durata della sanzione irrogata.



Occorre preliminarmente affermare che il fatto appare incontestato nel suo svolgersi.

L'atleta, infatti, ha lanciato volontariamente il filo del rullo, dopo l'assalto, che è finito nella pedana a fianco interrompendo l'assalto *ivi* in corso; questo gesto, già di per sé contrario alle regole che dovrebbero caratterizzare il comportamento degli atleti nelle competizioni, si è dimostrato pericoloso per l'altrui incolumità.

L'atleta ha poi rivolto senza ombra di dubbio espressioni irrifuggibili nei confronti dell'arbitro.

Su questi punti il provvedimento di primo grado appare motivato e non certamente censurabile.

Appare, altresì, incontestabile che il fatto nel suo svolgersi è stato grave, e a nulla rileva l'eccezionale nervosismo che stava caratterizzando la gara, altrimenti si dovrebbe giungere alla inammissibile conclusione che in presenza di gare agonisticamente accese sarebbe giustificabile qualsiasi comportamento degli atleti. Anzi, proprio in presenza di gare agonisticamente accese, gli atleti sono chiamati a maggior ragione ad un comportamento disciplinare che non travalichi i limiti del regolamento e del rispetto dell'avversario e degli arbitri.

Va anche rilevato che l'atleta, a distanza di tempo, si è nuovamente rivolto in modo irrispettoso nei confronti dell'arbitro, al punto che il suo maestro ha dovuto fermarlo, dimostrando in tal modo una assoluta perdita di controllo, e una pervicace volontà nel porre in essere i comportamenti oggetto di censura.

Il provvedimento di primo grado, conseguentemente, appare giustificato e motivato in ordine sia al fatto che alla applicazione del Regolamento di Giustizia federale, trovando valida motivazione proprio con riferimento a quelle che sono state le circostanze che hanno caratterizzato l'accaduto, certamente da stigmatizzare perché grave e reiterato.

Ciò detto, va comunque valutata positivamente la presa di consapevolezza dell'accaduto e dell'errore commesso, come emerge in modo particolare dalla memoria depositata innanzi al Giudice sportivo nazionale, in cui l'atleta ha dichiarato di rammaricarsi per quanto accaduto.

Così come certamente rileva la assenza di precedenti comportamenti violenti e/o irrifuggibili da parte dell'atleta.

Ragioni queste che giustificano una riduzione della squalifica da tre a due giornate.



P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dall'atleta [REDACTED], in accoglimento parziale delle richieste difensive, riduce a 2 (due) le giornate di squalifica, da scontare nella specialità spada.

Manda alla Segreteria degli organi di giustizia federale per la comunicazione del presente provvedimento.

Dispone che lo stesso sia pubblicato sul sito federale *ex art. 62 R.G.*, con i dati sensibili oscurati.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.

Avv. Alice Cascone (Presidente)

Avv. Giovanni Maria Giaquinto (Componente estensore)

Avv. Vincenzo Tallarico (Componente)